



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott. Clarice Di Tullio	Giudice
dott.ssa Elena Merlo	Giudice

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 298-1/2025 presentato da **MONTESSEL NICOLA** (C.F. MNT NCL79D04L407X), nato a Treviso (TV) il 04.04.1979 e residente in [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Lucchetta [REDACTED], rilevato che:

- il ricorrente è residente [REDACTED];
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC che contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, con l'indicazione a norma dell'art. 269 co. 2 CCI delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni nonché con l'attestazione di cui all'art. 268 co. 3 quarto periodo CCI;

- il debitore, che fruisce solo di uno stipendio di circa E. 2.390,00 e non ha beni, è in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo di oltre E. 761.795,92;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

### **DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di MONTESEL NICOLA (C.F. MNT NCL79D04L407X)

### **NOMINA**

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) CCI

### **NOMINA**

Liquidatore l'OCC, che ha prestato assistenza al debitore, nella persona dell'avv. Nicolò Tamponi Furlanetto

### **ORDINA**

al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

### **ASSEGNA**

termine perentorio di gg. 90 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

### **ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

### **DISPONE**

che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

## ORDINA

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Evidenzia che:

- a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge; di conseguenza sono inopponibili alla procedura la cessione del quinto dello stipendio a favore di Findomestic e il pignoramento del quinto dello stipendio a favore di Aporti;
- la procedura che ha carattere universale e colpisce tutti i beni, eccetto quelli espressamente esclusi per legge e quelli che il Liquidatore valuterà come non utilmente liquidabili nel programma di liquidazione;
- il compenso del difensore per la presentazione del ricorso non rientra tra i crediti prededucibili a norma dell'art. 6 CCI e dell'art. 269.1 CCI;
- l'esdebitazione opera alle condizioni di cui all'art. 282 CCI;
- in compenso dell'OCC e del Liquidatore è unico e dovrà essere liquidato dal Giudice all'esito della liquidazione dei beni tenuto conto dei valori effettivamente realizzati.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

Treviso, 11 novembre 2025

Il Presidente est.

Bruno Casciarri